

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea TUMIATI, e della società A.S.D. A.C. ARDOR LAZZATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea TUMIATI, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. A.C. Ardor Lazzate, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine della gara Ardor Lazzate - Uso Figino Calcio disputata l'11.10.2025 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Regionali del C.R. Lombardia, rifiutato di ricambiare il gesto di saluto con la mano a lui indirizzato dal sig. Matteo Frigerio, allenatore in seconda della squadra avversaria, attingendolo con una spallata mentre gli passava accanto;

A.S.D. A.C. ARDOR LAZZATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Tumiatì;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea TUMIATI,
 - Società A.S.D. A.C. ARDOR LAZZATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca LO CICERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea TUMIATI,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. ARDOR LAZZATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina